

Comune di Gudo Visconti

-- Provincia di Milano --



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1.Disciplina della Polizia Urbana
- Art.2.Incaricati della vigilanza

TITOLO I

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

- Art.3.Occupazione di aree pubbliche
- Art.4.Occupazioni di maggiore area
- Art.5.Sosta di veicoli per carico e scarico merci
- Art.6.Modalità per carico e scarico merci
- Art.7.Installazione di tende solari
- Art.8.Modalità per i casi di pioggia
- Art.9.Esposizione di insegne, infissi e simili
- Art.10.Esposizione di merci all'interno dei negozi
- Art.11.Occupazione suolo pubblico con sedie e tavoli
- Art.12.Occupazione con palchi, tribune e simili
- Art.13.Altre occupazioni
- Art.14.Deposito di caravan e rimorchi non circolanti
- Art.15.Baracche ed orti
- Art.16.Fiere e mercati

TITOLO II

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- Art.17.Rumori nelle pubbliche vie e nei locali pubblici
- Art.18.Rumori nelle case
- Art.19.Manutenzione delle insegne, serramenti, ecc.
- Art.20.Lancio di oggetti e giuochi
- Art.21.Trasporto di oggetti pericolosi
- Art.22.Trasporto di oggetti rumorosi
- Art.23.Cautele contro la caduta di oggetti
- Art.24.Annaffiamento – getto di liquidi
- Art.25.Festoni, luminarie e simili
- Art.26.Veicoli a motore in giardini pubblici, parchi e simili
- Art.27.Cortei, processioni e manifestazioni pubbliche
- Art.28.Atti contro la decenza
- Art.29.Guasti ed atti di vandalismo
- Art.30.Divieto di arrampicarsi su manufatti, alberi, ecc.
- Art.31.Uffici comunali, locali di ritrovo e loro adiacenze
- Art.32.Contegno nei locali ed edifici della Pubblica Amministrazione
- Art.33.Nomadi campeggiatori

TITOLO III

NETTEZZA PUBBLICA, IGIENE, ECOLOGIA

- Art.34.Nettezza delle case e dei cortili
- Art.35.Manomissione di verde pubblico
- Art.36.Nettezza del suolo
- Art.37.Abbandono materiali e/o oggetti sul territorio comunale
- Art.38.Alberature private e pulizia dei marciapiedi
- Art.39.Fumi, esalazioni ed odori molesti
- Art.40.Mantenimento terreni liberi
- Art.41.Lavaggio e riparazione dei veicoli
- Art.42.Corsi d'acqua
- Art.43.Deposito sacchi rifiuti urbani
- Art.44.Espurgo dei pozzi neri
- Art.45.Insedimenti produttivi

TITOLO IV

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

- Art.46.Cani
- Art.47.Modalità tenuta cani nei luoghi privati
- Art.48.Animali molesti
- Art.49.Animali pericolosi
- Art.50.Animali morti

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVE O GELO

- Art.51.Neve o gelo sui marciapiedi
- Art.52.Sgombero della neve dai tetti e dai luoghi privati

TITOLO VI

COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI

- Art.53.Norme d'esercizio
- Art.54.Ingombro alla viabilità

TITOLO VII

NORME FINALI

- Art.55.Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art.56.Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art.57.Sequestro e custodia di cose
- Art.58.Sospensione delle licenze
- Art.59.Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è disciplinato dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Esso attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quello di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Incaricati della vigilanza

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.

Tutti i cittadini possono richiedere l'attivazione di tale servizio presentando la richiesta, anche verbale, presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

TITOLO I

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Art. 3

Occupazione di aree pubbliche

Qualunque occupazione di aree pubbliche non può essere effettuata se non previa concessione dell'Autorità Comunale e dietro corresponsione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al R.D. n. 1175/1931 e successive modifiche, e con tariffe in vigore.

Al trasgressore è comminata la seguente sanzione:

- occupazioni temporanee £. 100.000
- occupazioni permanenti £. 150.000

Art. 4

Occupazioni di maggiore area

E' vietata l'occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto nel dispositivo di concessione. In caso contrario oltre la sanzione pecuniaria di £. 100.000 sarà revocata la concessione stessa.

Art. 5

Sosta di veicoli per carico e scarico merci

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico, oltre i tempi necessari all'operazione.

Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possono essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via, occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può

prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 6

Modalità per carico e scarico merci

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale, oltre a comminare la sanzione amministrativa di €. 100.000, potrà provvedervi direttamente salvo rivalsa per la spesa verso il responsabile.

Art. 7

Installazione di tende solari

L'installazione di tende sporgenti sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e del decoro urbano.

Sono di regola vietate nelle vie nelle piazze sprovviste di marciapiede rialzato e di larghezza inferiore a metri 10, sono ammesse frange e mantovane, purché in senso longitudinale.

Le tende di cui al presente articolo devono essere costituite di materiale impermeabile e, in ogni caso, devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo. ogni altra modalità sarà contenuta nel provvedimento autorizzativo.

In ogni caso l'Autorità Comunale si riserva di concedere speciali licenze ove occorranzo condizioni eccezionali. in caso di pericolo, intralcio e decoro, al trasgressore sarà comminata la sanzione amministrativa di €. 200.000, nonché l'immediata rimozione. Negli altri casi potrà essere richiesta entro 60 giorni l'autorizzazione in sanatoria; decorsi infruttuosamente i predetti giorni, si procederà all'immediata rimozione.

Art. 8

Modalità per i casi di pioggia

In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.50.000.

Art. 9

Esposizione di insegne, infissi e simili

L'esposizione di insegne, infissi, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplini, anche in considerazione delle esigenze di decoro urbano.

In caso di pericolo, intralcio e decoro, al trasgressore sarà comminata la sanzione amministrativa di €. 200.000, nonché l'immediata rimozione. Negli altri casi potrà essere richiesta entro 60 giorni, l'autorizzazione in sanatoria; decorsi infruttuosamente i predetti giorni si procederà all'immediata rimozione.

Art. 10

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Fermi restando i divieti sanciti dal Regolamento di Igiene, non può essere effettuata esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non previa concessione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.150.000.

La concessione può essere rilasciata solo per le vie in cui lo consentano le condizioni di viabilità e non ostino ragioni di decoro.

Art. 11

Occupazione suolo pubblico con sedie e tavoli

L'occupazione di suolo pubblico con sedie e tavoli, avanti ai negozi, può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità o altre ragioni di interesse pubblico.

Non è mai consentita innanzi ai negozi quando questi siano chiusi, nonché sui marciapiedi rialzati quando non resti libero per i pedoni uno spazio di meno di metri 1.

Nel provvedimento autorizzativo, l'Autorità Comunale può limitare l'occupazione e anche ridurla a determinate ore della giornata.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 12

Occupazione con palchi, tribune e simili

Oltre a quanto prescritto dagli artt. 68 e seguenti del T.U.L.P.S. e R.D. 18.06.1931 n. 773 nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale.

Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza la concessione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.200.000.

Art. 13

Altre occupazione

I permessi per l'utilizzazione in spazi pubblici di scale aeree, scale a mano, ponti mobili, autogrù e ponti a cavalletto sono concessi dall'Autorità Comunale.

Tali concessioni sono rilasciate per le strade e nelle ore in cui si possono verificare problemi di viabilità, salve le operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza debitamente constatate dall'Autorità Comunale.

Per l'occupazione senza concessione o fuori dai suoi limiti è comminata la sanzione amministrativa di €.200.000.

Art. 14

Deposito di caravan e rimorchi non circolanti

E' vietato depositare veicoli e rimorchi, se non circolanti, nelle aree pubbliche; vengono considerati tali i veicoli che non riprendano la circolazione entro 72 ore.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 15

Baracche ed orti

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti Leggi in materia di edilizia nonché dal Regolamento Edilizio Comunale, su tutto il territorio del Comune è vietato costruire baracche di qualsiasi specie ,ricoveri per animali (anche domestici) o recinzioni, senza apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale. E' altresì vietata la coltivazione dei terreni liberi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 200.000.

Art. 16

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dalla Legge e dai Regolamenti.

L'assegnazione dei posteggi per la vendita è effettuato dall'Ufficio di Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posteggio, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o revocato.

E' vietato ai venditori di occupare sul suolo pubblico uno spazio superiore a quello assegnato come pure spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai depositata al suolo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £.100.000 fatti salvi i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.

TITOLO II ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Art. 17

Rumori nelle pubbliche vie e nei locali pubblici

Nelle pubbliche vie e nei luoghi privati aperti al pubblico transito, tanto di giorno che di notte, sono vietate le grida, gli schiamazzi, nonché i rumori comunque molesti.

E' altresì vietato nei locali pubblici, in particolar modo dalle ore 22.00 alle ore 7.00, l'uso di strumenti musicali e simili il cui suono sia udibile all'esterno, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Sindaco con provvedimento motivato.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 250.000.

Art. 18

Rumori nelle case

E' vietato nelle abitazioni e negli spazi a servizio delle stesse fare rumori molesti per il vicinato e fare uso eccessivo di strumenti musicali, stereo, radio, televisori e simili.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000 dalle ore 22,00 alle ore 7,00 e di £. 50.000 nelle altre ore.

Art. 19

Manutenzione delle insegne, serramenti, ecc.

Le insegne di ditte e negozi, le tende, i serramenti e simili, devono sempre essere conservati puliti ed in modo decoroso. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche le eventuali sostituzioni.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 50.000.

Art. 20

Lancio di oggetti e giochi

E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche comune a più famiglie; è del pari vietato, fuori dei luoghi pubblici all'uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa od il lancio di oggetti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000.

Art. 21

Trasporto di oggetti pericolosi

E' vietato il trasporto di oggetti che, non essendo state prese le opportune cautele, possano recar danno. Gli oggetti rigidi (scale, tubi, ecc.) di oltre m. 3 di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 50.000.

Art. 22

Trasporto di oggetti rumorosi

E' vietato far rotolare o trascinare, sugli spazi pubblici, botti, cerchioni, ruote e comunque ogni oggetto pesante che possa provocare eccessivo rumore.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 50.000.

Art. 23

Cautele contro la caduta di oggetti

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie o qualunque altro oggetto se non in modo che sia impossibile la loro caduta e che comunque non rechino molestia. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, imposte, ecc.) devono pure essere saldamente assicurati.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 24

Annaffiamento - getto di liquidi

E' vietato:

- gettare liquidi nelle pubbliche vie o nei luoghi comunque destinati al pubblico transito;
- annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o nei luoghi comunque destinati al pubblico transito;
- annaffiare il suolo pubblico o luoghi destinati al pubblico transito con acqua sporca od in tempo di gelo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 150.000.

Art. 25

Festoni, luminarie e simili

Sulla pubblica via non si possono collocare addobbi, festoni, luminarie e simili se non con il permesso dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 26

Veicoli a motore in giardini pubblici, parchi e simili

Nelle aree verdi ad uso pubblico quali parchi, giardini o spazi comunque appositamente destinati allo svago dei bambini, è proibita l'introduzione e/o la circolazione di tutti i veicoli a motore (con esclusione dei mezzi di servizio appositamente autorizzati e di pubblica utilità).

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 200.000.

Art. 27

Cortei, processioni e manifestazioni pubbliche

Fatto salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, nonché dal Codice Penale, chi promuove o dirige manifestazioni, cerimonie, cortei, processioni sul suolo pubblico od aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 7 giorni prima. Gli organizzatori dovranno attenersi ad eventuali disposizioni impartite dal Sindaco.

E' vietato interrompere le fila o comunque ostacolare le manifestazioni autorizzate.
Per le infrazioni al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa di €. 300.000.

Art. 28

Atti contro la decenza

E' vietato compiere nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico, atti contrari alla decenza ed al decoro personale.

In particolare è vietato imbrattare e tenere comportamenti scorretti contrari alla decenza, nonché scrivere sui muri, edifici e monumenti.

al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 300.000 oltre alle spese per il ripristino dei danni causati.

Art. 29

Guasti ed atti di vandalismo

Fatte salve le maggiori responsabilità civili e penali, è vietato in qualsiasi modo guastare o manomettere edifici e manufatti pubblici e privati nonché danneggiare qualsiasi pertinenza relativa all'arredo urbano.

Per ogni trasgressione è comminata la sanzione amministrativa di €. 300.000.= oltre alle spese per il ripristino dei danni.

Art. 30

Divieto di arrampicarsi su manufatti, alberi, ecc.

E' vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sui pali di illuminazione, sugli assiti, pali, muri di cinta, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 31

Uffici comunali, locali di ritrovo e loro adiacenze

E' vietato, senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitare qualsiasi forma di commercio o per offrire sotto altri mezzi servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici uffici o con l'esercizio dei locali predetti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 32

Contegno nei locali ed edifici della Pubblica Amministrazione

Fatte salve le disposizioni penali, nei locali della Pubblica Amministrazione, nonché nel corso di tutte le attività da essa svolte, ovunque si tengano, il contegno dei frequentatori deve essere improntato al massimo rispetto di tali attività, evitando grida, schiamazzi, rumori molesti e azioni di disturbo in genere.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 33

Nomadi campeggiatori

La sosta di nomadi e campeggiatori in genere, potrà essere consentita solo negli spazi che saranno appositamente stabiliti dall'Autorità Comunale.

Fino a quando tali spazi non saranno stabiliti vige il divieto di sosta e campeggio per tali soggetti su tutto il territorio comunale.

TITOLO III

NETTEZZA PUBBLICA, IGIENE, ECOLOGIA.

Art. 34

Nettezza delle case e dei cortili

I proprietari di case devono curare che le parti d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre da ogni immondizia.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 100.000.

Art. 35

Manomissione di verde pubblico

Nei luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, strappare rami o fronde, recare comunque danno alle piante od ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi non idonei o comunque danneggiarli con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 250.000.

Art. 36

Nettezza del suolo

Fatte salve le altre disposizioni di Legge, è vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.50.000.

I proprietari dei cani o chi li custodisce, anche momentaneamente, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 37

Abbandono materiali e/o oggetti sul territorio comunale

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di scarico di rifiuti, è vietato, su tutto il territorio comunale, abbandonare rifiuti ingombranti nonché materiali provenienti da scavi, macerie ecc.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.300.000.

Art. 38

Alberature private, pulizia dei marciapiedi, recinzioni

I proprietari e gli utilizzatori di terreni ed edifici devono provvedere al taglio dei rami di alberi, siepi e cespugli che fuoriescano dalla proprietà, nonché provvedere alla pulizia dei marciapiedi o del suolo pubblico prospiciente la proprietà, con l'accortezza di smaltire in proprio tali residui. Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 206,58.

Le recinzioni nei tratti adiacenti gli incroci stradali e/o curve dovranno essere di tipo aperto, secondo le vigenti disposizioni edilizie, urbanistiche e regolamentati vigenti (fatto salvo eventuali recinzioni in essere regolarmente autorizzate), inoltre non sarà ammessa piantumazione di siepi, arbusti, o l'installazione di pannelli artificiali che impediscano o che possano costituire anche parziale ostacolo alla visibilità dei veicoli transitanti lungo le vie.

Al trasgressore è comminata una sanzione amministrativa di Euro 51,65

Art. 39

Fumi, esalazioni ed odori molesti

Fatto salvo quanto previsto in merito dal Regolamento di Igiene, su tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi, provocare fumi, esalazioni e odori molesti o dannosi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Nei casi particolari in cui tali operazioni siano eccezionalmente autorizzate, è vietato porle in essere senza le necessarie cautele previste nel dispositivo autorizzativo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.150.000.

Art. 40

Mantenimento terreni liberi

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni destinati alla edificazione, ma non ancora edificati, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi materiale ed attrezzatura che deturpi il decoro dell'area, da sterpaglie ed erbacce, devono altresì provvedere alla recinzione della proprietà stessa con rete metallica.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.300.000.

Art. 41

Lavaggio e riparazione dei veicoli

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato il lavaggio di autovetture e di ogni altro veicolo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Sono altresì vietate in tali luoghi le riparazioni di veicoli in genere, salvo che siano dovute per forza maggiore e comunque rispettino le norme sulla circolazione stradale e sull'inquinamento del suolo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.300.000.

Art. 42

Corsi d'acqua

E' vietato gettare o lasciar cadere oggetti, materiali e liquidi inquinanti nei corsi d'acqua, salve le immissioni previste da appositi regolamenti o convenzioni.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.300.000.

Art. 43

Deposito sacchi rifiuti urbani

I rifiuti solidi urbani devono essere contenuti esclusivamente negli appositi sacchi, ben chiusi, nel rispetto delle norme stabilite dal Sindaco per la raccolta differenziata.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa da €. 50.000 a €. 900.000.

I sacchi non possono essere depositati se non nei giorni previsti per la loro raccolta ed esclusivamente davanti alla propria abitazione o sede di attività.

Inoltre è vietato presso le isole ecologiche, per la raccolta differenziata, depositare qualsiasi materiale al di fuori delle apposite campane.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.200.000.

Art. 44

Espurgo dei pozzi neri

Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche deve essere eseguito con botti a sistema inodore; le operazioni di pulitura e trasporto debbono essere effettuate da ditte specializzate.

Per le attività zootecniche si fa riferimento alle vigenti disposizioni del settore.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 45

Insedimenti produttivi

Nessuno può impiantare stabilimenti o depositi né tantomeno insediamenti di qualsiasi natura produttiva, lavorativa, commerciale senza uno speciale permesso dell'Autorità Municipale, osservati gli artt.63, 64 e 65 della legge di P.S. 18.06.1931 n.733 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa descrizione di quanto si vuole eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, delle cautele che si intendono adottare a garanzia del vicinato, degli operai, dei lavoratori, oltre a tutte le pratiche per poter stabilire se l'insediamento provoca inquinamento idrico e/od atmosferico.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di €.200.000 ad un massimo di €.1.000.000.

TITOLO IV CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Art. 46

Cani

In qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico, nonché privato comune a più famiglie, i cani devono essere muniti di guinzaglio al fine di evitare danno a terzi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 47

Modalità tenuta cani nei luoghi privati

Nei cortili e/o giardini privati nei quali vengono custoditi cani, i proprietari devono predisporre una recinzione idonea ad impedire l'esposizione verso l'esterno dei cani stessi, nonché comunicare ai terzi la presenza dei cani con apposita targa di pericolo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 48

Animali molesti

E' vietato far circolare o lasciar vagare qualsiasi animale che possa risultare molesto alla circolazione cittadina.

Durante la notte, in particolar modo i cani, devono essere tenuti in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €.100.000.

Art. 49

Animali pericolosi

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza od alla tranquillità dei cittadini devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche nonché nelle parti comuni di luoghi privati, legati od altrimenti assicurati in modo tale che sia loro impossibile nuocere. Tali animali devono essere inoltre accompagnati da un numero sufficiente di persone esperte nel modo di condurli e trattarli.

Art. 50

Animali morti

I proprietari di animali, in caso di morte delle proprie bestie, devono affidare tempestivamente i corpi alle ASL competenti per il territorio.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVE O GELO

Art. 51 Neve o gelo sui marciapiedi

Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli abitanti degli immobili, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, devono tenere sgombro il marciapiede o, quando lo stesso non esista, di uno spazio antistante la proprietà di almeno un metro, al fine di consentire il passaggio pedonale.

La neve deve essere raccolta sul bordo del marciapiede e comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali.

In tempo di neve o gelo i proprietari degli immobili e/o i loro abitanti devono provvedere in proprio affinché innanzi alle proprietà sia sparsa sabbia, segatura, sale antighiaccio o altro materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento, nonché a tenere pulite le bocchette di scarico situate davanti agli immobili stessi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di € 50.000.

Art. 52 Sgombero della neve dai tetti e dai luoghi privati

In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale.

I balconi ed i davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima e durante la spazzatura della via sottostante, in modo da non recare molestia e pericolo ai passanti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di € 50.000.

TITOLO VI COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI

Art. 53 Norme d'esercizio

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero impartite dai funzionari e dagli agenti di Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza; è altresì vietato ai venditori ambulanti ed a coloro che esercitano mestieri ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare con insistenti offerte di merci e servizi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di € 100.000.

Art. 54 Ingombro alla viabilità

I venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località, per oltre trenta minuti, né riunirsi in gruppo, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi dove è intensa la circolazione, in modo da recare impedimento alla stessa.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di €. 200.000.-

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 55

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €.50.000 ad un massimo di €.1.000.000.

Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981, n.689 e dell'art.107 del T.U. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla L.689/81 nonché del T.U.383/34 e della L.142/90.

Art. 56

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5.2.1915,n.183, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 57

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L.689/81 e del dpr 22.7.1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 58

Sospensione delle licenze

Si procede alla sospensione indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare, in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività e conseguente pubblicazione per la durata di 15 giorni, a norma di legge.